



DIRETTIVE

Segretariato generale CDPE, 17 ottobre 2018

per l'utilizzo della lista CDPE concernente gli insegnanti ai quali è stato revocato il diritto all'insegnamento

Base legale

Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali del 18 febbraio 1993 (Accordo riconoscimento diplomi).

Art. 12bis Lista degli insegnanti ai quali è stato revocato il diritto all'insegnamento

¹La CDPE tiene una lista degli insegnanti ai quali è stata revocata, per decisione cantonale, l'autorizzazione ad insegnare. I cantoni hanno l'obbligo di comunicare al Segretariato generale della CDPE i dati personali, secondo il capoverso 2, quando la relativa decisione è entrata in vigore.

²La lista contiene il nome dell'insegnante, la data dell'ottenimento del diploma o dell'autorizzazione all'esercizio della professione, la data della revoca dell'autorizzazione all'insegnamento, il nome dell'autorità competente, la durata della revoca dell'autorizzazione all'insegnamento, nonché eventualmente la data del ritiro del diploma. Le autorità cantonali e comunali possono, con richiesta scritta, ottenere queste informazioni a condizione che provino il loro interesse legittimo e che la domanda riguardi una persona precisa.

³Ogni insegnante che figura sulla lista intercantonale è informato della sua registrazione o della cancellazione di quest'ultima. In ogni momento ha il diritto di consultare le informazioni che lo concernono.

⁴La registrazione è cancellata quando l'autorizzazione all'insegnamento è ripristinata, quando il periodo di ritiro è terminato o quando la persona coinvolta ha compiuto 70 anni.

⁵Ogni insegnante registrato nella lista può, entro 30 giorni dalla notifica, inoltrare contro la decisione un ricorso scritto e debitamente motivato, presso la commissione di ricorso, come previsto dall'articolo 10 capoverso 2 del presente accordo.

Principi riguardo alla tenuta della lista

1. I Cantoni hanno l'obbligo

- di segnalare al Segretariato generale della CDPE gli insegnanti ai quali è stata revocata, per decisione cantonale, l'autorizzazione ad insegnare o esercitare la professione, in modo che figurino sulla lista degli insegnanti ai quali è stato revocato il diritto all'insegnamento.

2. La decisione cantonale

- deve essere cresciuta in giudicato,
- può chiedere il ritiro o la revoca del diritto all'insegnamento, all'esercizio della professione nel Cantone, o ordinare il ritiro del diploma d'insegnamento e estendere pertanto a tutta la Svizzera il divieto di esercitare la professione.

3. Devono essere comunicati

- a. dopo che la decisione cantonale è cresciuta in giudicato
 - il nome e l'indirizzo dell'insegnante per informarlo della sua registrazione nella lista,
 - data del rilascio del diploma d'insegnamento, del diritto all'insegnamento / esercizio della professione,
 - data della decisione riguardante la revoca del diritto all'insegnamento / esercizio della professione o eventualmente del ritiro del diploma d'insegnamento,
 - l'autorità competente e
 - la durata del ritiro;
- b. dopo che il diritto all'insegnamento / all'esercizio della professione è stato ripristinato
 - il nome e l'indirizzo attuale dell'insegnante per informarlo della cancellazione del suo nome dalla lista,
 - la data della decisione di ripristino del diritto all'insegnamento / esercizio della professione e la data a partire dalla quale questo diritto ha effetto, e
 - l'autorità competente.

I motivi della revoca / ritiro non sono comunicati. Il diritto all'insegnamento può essere revocato per reati di diritto penale o per altri motivi (per esempio malattie da dipendenza o altre malattie).

4. Gli insegnanti interessati

- sono informati sulla registrazione e anche sulla cancellazione del loro nome dalla lista,
- hanno un diritto di ricorso contro la registrazione del loro nome nella lista, e
- possono ottenere in qualsiasi momento una copia delle informazioni loro concernenti.

5. La lista

- è tenuta dal Servizio giuridico del Segretariato generale della CDPE.

6. Ricevono informazioni sulla registrazione nella lista di una data persona

- le autorità cantonali e comunali dell'educazione pubblica oltre alle autorità d'assunzione d'istituti d'insegnamento, a condizione che
 - presentino una domanda scritta,
 - abbiano un interesse legittimo e
 - la domanda si riferisca a una persona precisa.

In casi urgenti la domanda può essere fatta per e-mail (allegare una scansione della richiesta firmata); in questo caso la risposta, di regola, è fornita il giorno stesso per telefono o per e-mail, ma soltanto alla persona che ha firmato la richiesta scansionata; questa risposta è recapitata anche per invio postale all'autorità d'assunzione che ha inoltrato la domanda.

- L'informazione indica unicamente se una data persona è registrata sulla lista o meno.

7. Gli istituti privati nel campo dell'insegnamento

- possono rivolgersi al Dipartimento dell'educazione pubblica del Cantone dove hanno la loro sede, il quale può chiedere informazioni a nome della scuola privata,
- possono ottenere delle informazioni direttamente dal Segretariato generale della CDPE, a condizione che
 - la direttrice o il direttore dell'istituto privato presenti una domanda scritta,
 - esista un interesse legittimo,
 - la richiesta si riferisca a una persona precisa, e
 - le informazioni ottenute dal Segretariato generale della CDPE presso il Cantone sede dell'istituto confermino il carattere serio della richiesta.

8. Le scuole svizzere all'estero

- ricevono informazioni dal Segretariato generale della CDPE, a condizione che
 - la direttrice o il direttore della scuola svizzera all'estero presenti una domanda scritta (è possibile inoltrarla per e-mail allegando una scansione della richiesta firmata),
 - esista un interesse legittimo,
 - la richiesta si riferisca a una persona precisa, e
 - le informazioni ottenute presso il segretariato di educationsuisse dal Segretariato generale della CDPE, confermino il carattere serio della richiesta.

9. La registrazione è cancellata

- alla fine del periodo di ritiro,
- quando il diritto all'insegnamento è ripristinato, o
- al compimento dei 70 anni della persona interessata.

10. L'autorità di ricorso competente per le registrazioni nella lista

- è la Commissione di ricorso intercantonale della CDPE e della CDS.

11. Informazioni per il pubblico o per terzi in merito alla lista

Vale il principio di trasparenza ai sensi della decisione del Comitato della CDPE del 6 settembre 2018 (applicazione analoga dell'art. 27ss della legge bernese sull'informazione e delle relative disposizioni dell'ordinanza¹), dietro salvaguardia del diritto della personalità delle persone registrate.

- Le informazioni, su richiesta informale ai sensi dell'art. 1ss. dell'ordinanza bernese sull'informazione, si limitano
 - all'esistenza della lista,
 - alle indicazioni di base sui principi legali e sul funzionamento della lista e
 - al numero delle registrazioni.
- Le richieste di consultazione di dati ufficiali ai sensi dell'art. 5ss. dell'ordinanza bernese sull'informazione sono da formulare per iscritto e da inoltrare al Dipartimento Diritto del Segretariato generale della CDPE. La consultazione di dati ufficiali comprende una tabella che mostra la struttura della lista con le sue aree di rilevazione e pertanto il numero delle persone segnalate, la data della decisione di ritiro e la durata del ritiro, nonché i Cantoni dai quali sono arrivate le segnalazioni. Non sono indicati i dati che permetterebbero di risalire all'identità delle persone registrate. I motivi della revoca / ritiro non sono comunicati e quindi non figurano nella lista. Il diritto all'insegnamento

¹ Legge e ordinanza del Canton Berna: Gesetz über die Information der Bevölkerung (Informationsgesetz; IG) nonché Verordnung über die Information der Bevölkerung (Informationsverordnung; IV)

può essere revocato per reati di diritto penale o per altri motivi (per esempio malattie da dipendenza o altre malattie).

- Informazioni su altri dettagli della lista, in particolare il numero delle richieste secondo la cifra 6, 7 e 8 delle direttive non sono concesse.

Berna, 17 ottobre 2018

**Conferenza svizzera
dei direttori cantionali della pubblica educazione**

Susanne Hardmeier
Segretaria generale

Queste direttive sostituiscono le direttive del 1° gennaio 2008.